

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sezione Feriale**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Federica Sacchetto, Presidente

dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi, Giudice

dott. Vincenzo Cantelli, Giudice estensore

nella procedura rubricata sub n. 5/2023 R.G. ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

. proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento
in liquidazione (Giudice delegato dott. Giovanni Giuseppe Amenduni –

Curatore rag. Giuseppe Ivo Bussolin), affermando:

- Di aver proposto istanza di ammissione al passivo per la somma di euro 196.511,13 in regime chirografario a titolo di saldo residuo del contratto di mutuo chirografario stipulato con la società in *bonis* in data 31/5/2021;
- Che la domanda era stata rigettata dal Giudice delegato con la seguente motivazione:
“La società chiede l'ammissione al passivo del Fallimento dell'importo di € 196.511,13 in via chirografaria, in forza del finanziamento di € 180.000,00 concesso in data 31.5.2021.

Il Curatore osserva quanto segue: L'operazione di finanziamento in esame si inserisce in un quadro particolarmente opaco: la società in bonis, infatti, risulta avere richiesto ed ottenuto una pluralità di ingenti finanziamenti tra il 2020 ed il 2022, addirittura sino a pochi mesi prima della sentenza di fallimento da parte del Tribunale di Padova. Dette erogazioni si caratterizzano per essere tutte garantite dal Fondo Pubblico ex L. 662/1996 che - come noto - consentirebbe agli istituti di soddisfare pressoché integralmente il proprio credito e successivamente all'Agenzia Entrate - Riscossione di

richiedere l'ammissione al passivo del Fallimento in via privilegiata Ritiene il Curatore che anche dai dati di bilancio e dalle situazioni patrimoniali anche infrannuali avrebbero dovuto facilmente apparire gli indici anche di grave squilibrio finanziario che indicavano lo stato di crisi (destinata a diventare a breve insolvenza con la perdita della continuità aziendale). Infatti dalla domanda di ammissione al passivo dell' emerge un debito complessivo pari ad Euro 1.368.914,42; il debito relativo all'anno 2021 oggetto di richiesta è di circa Euro 70.000,00 (di cui Euro 63.512,99 quota capitale imposte, Euro 1.860,29 quota interessi ed Euro 3.921,90 aggio). Quindi alla data del 31.12.2020 e alla data del 31.12.2019 il debito verso l' era superiore al milione di Euro, facilmente verificabile dalla richiesta delle certificazioni tributaria e previdenziale aggiornata. E comunque, nonostante la percezione di oltre Euro 2 milioni in meno di due anni, la società in bonis è stata dichiarata insolvente a distanza di soli tre mesi dall'erogazione dell'ultimo dei mutui concessi. E' quindi ragionevole affermare che l'erogazione di detti finanziamenti non è in alcun modo stata in grado di scongiurare il fallimento della società. In questo contesto, l'erogazione del finanziamento per cui l'istante chiede l'ammissione al passivo del Fallimento configura una condotta potenzialmente integrante una ipotesi di concorso (art. 110 c.p.) nel reato fallimentare di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1), l.f., in relazione all'art. 217, n. 3), l.f., norma, quest'ultima, che incrimina la condotta dell'amministratore che compia "operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento".

Nella concreta fattispecie, sembra al Curatore possibile ragionare di "operazioni" (richieste di finanziamenti bancari), caratterizzate da "grave imprudenza", sotto il profilo della non plausibilità dell'operazione rispetto alle prospettive di sopravvivenza dell'impresa (alla stregua di una valutazione, ex ante e in concreto, la situazione dell'Impresa richiedente era, infatti, tale da far ritenere il finanziamento non idoneo a permettere il superamento della crisi o dello stato di insolvenza), e da una finalità dilatoria, rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Sul piano del concorso nel reato, ex art. 110 c.p., è ipotizzabile una concorrente

responsabilità di chi abbia finanziato un'impresa in uno stato di grave crisi economica, conoscendo - o avendo dovuto conoscere, usando la diligenza professionale qualificata del buon banchiere - lo stato di insolvenza dell'imprenditore in questa situazione, con la conseguenza di ritardare l'emersione dello stato di decozione e, quindi, l'apertura dell'inevitabile procedura fallimentare.

La Cassazione è intervenuta sul punto con la nota sentenza n. 18610/2021, precisando quanto segue: - "L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del disastro favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa"; "Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi"; "Quel che rileva, dunque, non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi. In sostanza, sovente il confine tra finanziamento "meritevole" e finanziamento "abusivo" si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale".

Al Curatore non sembra che il creditore istante si sia attenuto ai principi sopra stabiliti dalla Cassazione e, nello specifico, non risulta che siano stati rispettati "i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio

del cliente in forza di informazioni adeguate" per "il superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile".

Non ritiene il Curatore che la valutazione del merito creditizio potesse essere eliminata e/o derogata dalla circostanza che il finanziamento in esame sia stato richiesto sulla base delle agevolazioni creditizie previste dai Decreti "Curaitalia" e "Liquidità" a seguito della Pandemia da Covid-19. Gli istituti di credito, infatti, nel momento in cui hanno concesso credito alle imprese richiedenti in forza dei citati provvedimenti erano comunque tenute ad una sana e prudente gestione del risparmio, essendo obbligate ad effettuare una valutazione del merito creditizio del richiedente, non essendo in alcun modo esonerate dal procedere ad una simile valutazione e rimanendo esposte, in caso di mancate verifiche e di difetto della dovuta diligenza professionale, al rischio di perdere la garanzia dello Stato, nonché di essere chiamate a rispondere di concessione abusiva di credito. A questo principio ha aderito la giurisprudenza di merito (come ad esempio il Tribunale di Brindisi 7.8.2021). Per quanto sopra esposto e considerato, dunque, che la situazione della società poi fallita non evidenziava idonea capacità di rimborso del finanziamento concesso, il Curatore eccepisce sin da ora la nullità del mutuo stesso per illecità della causa (anche concreta), per motivo illecito comune alle parti, per contrarietà all'ordine pubblico e violazione di norme imperative, munite del presidio della sanzione penale, cui consegue – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 cod. civ. – la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume.

La questione è stata approfondita dalla Cassazione, secondo cui la nozione di prestazione contraria al buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, onde chi abbia versato una

somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume (Cass. n. 25631/2017; Cass. n. 16706/2020).

Il Curatore, inoltre ed in via subordinata, solleva sin da ora eccezione di compensazione tra il credito vantato ed il credito risarcitorio derivante dal concorso con l'amministratore della fallita nella realizzazione della fattispecie penale in precedenza indicata, nonché eccezione di revocabilità delle garanzie prestate, con riserva inoltre di valutare ed azionare ogni azione risarcitoria a tutela del ceto creditorio e di interessare - nel rispetto dei suoi doveri - senza indulgìo la Procura della Repubblica per la valutazione in sede penale della fattispecie.

Il Curatore precisa inoltre quanto segue:

Non è dimostrata l'approvazione della garanzia da parte del "Fondo di Garanzia PMI" L.662/96. Non è comprensibile la determinazione e le modalità di calcolo della voce di credito pari ad € 26.277,06 a titolo di "spese, commissioni ed indennizzo per estinzione anticipata" per cui tale voce non viene riconosciuta.";

- Che tale decisione era errata, poiché: *i) in primo luogo, l'istituto di credito aveva validamente svolto l'istruttoria sul merito creditizio e – verificata l'assenza di protesti, di segnalazioni di sofferenza presso la CRIF e di squilibri patrimoniali – aveva ritenuto sussistente la capacità restitutoria della mutuataria; ii) in ogni caso, il contratto era di per sé valido ed efficace, non sussistendo declaratorie di nullità, né, più in generale, pronunce che avessero accertato l'illegittima condotta della banca e la sussistenza di un suo obbligo risarcitorio nei confronti della fallita.*

In conclusione, l'opponente domandava l'ammissione al passivo in regime chirografario per la somma di euro 196.511,13.

Si costituiva il fallimento della ; che: i) richiamava tutte le considerazioni della curatela per descrivere l'inesistente valutazione del merito creditizio e, in particolare, il mancato rilievo di una situazione finanziaria della mutuataria già gravemente in dissesto al momento della stipula del mutuo; ii) insisteva nell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione di norme imperative (art. 217, comma 4,

l.f.).

In conclusione, il fallimento domandava il rigetto dell'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'opposizione è fondata.

1.

Conseguenze dell'errata valutazione del merito creditizio:

soli effetti risarcitorii.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

In via preliminare, va presa posizione sulla distribuzione degli oneri processuali di allegazione e prova.

L'esclusione dallo stato passivo del fallimento . in liquidazione è stata motivata sulla scorta dell'affermata nullità del contratto di mutuo chirografario per contrarietà a norme imperative (art. 1418, comma 1, c.c.), per non aver la banca adeguatamente verificato il merito creditizio della finanziata, infine fallita a pochi mesi di distanza dall'erogazione del credito.

Sul punto, va rilevato che il contratto di mutuo da cui promana il credito dell'opponente non è stato dichiarato nullo in precedente giudizio di cognizione.

A fronte di titolo estrinsecamente valido, spetta dunque al fallimento allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento – solo incidentale – della nullità di tale contratto.

Tale dimostrazione non può dirsi raggiunta: in altre parole, non sussiste nullità del titolo da cui promana il credito azionato.

Sul punto, va dato atto che la curatela prima ed il giudice delegato poi, hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di nullità c.d. virtuale, ossia derivante dalla violazione di norme imperative.

In generale, la nullità virtuale – prevista dall'art. 1418, comma 1, c.c. – costituisce la sanzione di invalidità di quello specifico contratto che si ponga in contrasto con una norma imperativa, ossia con una norma che, posta a tutela di interessi generali (Cass. 11600/2011), fissi un limite all'autonomia dei privati.

Va tuttavia dato atto di una distinzione di rilievo, da tempo chiarita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 26725/2007), ossia quella tra *norme di validità* e *norme di condotta*. Entrambe possono dirsi inderogabili e poste a tutela di interessi generali, ma solo la violazione delle prime conduce a nullità.

In particolare, le norme di validità sono quelle che definiscono i requisiti strutturali del contratto ed afferiscono cioè agli elementi intrinseci al negozio, riguardandone direttamente il contenuto ed il suo atteggiarsi rispetto al comando o al divieto posto dalla legge.

Le norme di condotta, invece, non attengono al profilo oggettivo del contratto, ma prescrivono delle regole di comportamento dei contraenti, nelle fasi antecedenti e successive al sorgere del vincolo contrattuale.

La loro violazione non interseca il contenuto del contratto e non incide pertanto sulla validità dell'atto, ma qualifica il comportamento colposo o doloso del trasgressore come illecito, obbligandolo al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato.

Fatta tale premessa, va verificato se la norma di cui si assume la violazione – afferente alla valutazione del merito creditizio da parte dell'ente finanziatore – fondi o meno una regola di validità del contratto, tale da incidere sulla sua idoneità a produrne gli effetti tipici.

In particolare, preso atto della circostanza per cui non sussistono norme che espressamente sanzionino con la nullità del contratto le conseguenze dell'errata valutazione del merito creditizio e non invocabile dunque alcuna ipotesi di nullità c.d. testuale (art. 1418, comma 3, c.c.), è necessario verificare se possa invocarsi ipotesi di nullità c.d. virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), per violazione di norma imperativa e, ancor più nello specifico, di norma di validità del contratto.

Sul punto, va poi tenuto in considerazione che le difese del fallimento in sede di opposizione sono argomentate sulla sola scorta dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo.

Non è invece stata riproposta l'eccezione di compensazione fondata sulla sussistenza di un controcredito risarcitorio derivante dall'agire antigiuridico dell'ente finanziatore, con la conseguenza che tale difesa deve intendersi abbondonata nel presente giudizio.

Va comunque evidenziato che, anche ove riproposta, essa non avrebbe potuto trovare accoglimento, poiché il controcredito risarcitorio è contestato e di non facile accertamento e liquidabilità, con la conseguenza che l'eccezione risarcitoria non può essere validamente proposta nel giudizio di opposizione allo stato passivo, né, ancor prima, in sede di stato passivo stesso, dovendo i fatti che ne hanno giustificato la proposizione essere accertati in separato giudizio di merito (Cass. 10528/2019).

Ne discende dunque che, ove si accertasse la natura di regola di validità della disposizione violata, sarebbe necessario verificarne l'effettiva violazione nel caso di specie, al fine di decidere, seppur incidentalmente, sulla validità del titolo da cui promana il credito.

Ove invece tale verifica restituisse esito negativo, nel senso che la norma violata costituisce una mera regola di condotta, ecco allora che non sarebbe necessario vagliare l'effettiva sussistenza della violazione del merito creditizio, in quanto non riproposta l'eccezione di esistenza di un controcredito risarcitorio del fallimento.

Ciò posto, nel caso di specie vengono in rilievo sole norme di condotta.

In generale, la questione della concessione abusiva del credito costituisce tema parallelo a quello del ricorso abusivo al credito, che trova espressa previsione all'art. 325 del Codice della crisi d'impresa (*“Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*).

Se da un lato è espressamente punito il ricorso abusivo al credito di colui che intenda ottenere finanziamenti al solo scopo di nascondere l'insolvenza, dall'altro lato è illecita altresì la condotta dell'istituto di credito che – in violazione delle regole di prudenza del “buon banchiere” – tale finanziamento concretamente eroghi all'impresa in stato di decozione.

Come rilevato dalla Suprema Corte, la concessione abusiva del credito *“designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.”*

Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola

generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.

Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate” (Cass. 18610/2021, est. Nazzicone).

Sotto il profilo del diritto positivo, l'istituto trova disciplina in numerose disposizioni dell'ordinamento, le une rivolte direttamente al sistema bancario ed alla Banca d'Italia (artt. 5, 14 comma 2, 19, 25, 53, 53 bis, 56, 67, 67 ter, 108, 114 *quinquies*.² e 114 *quaterdecies* T.U.B.), le altre riportate in fonti sovranazionali (art 142 Regolamento UE n. 575/2013 ove il rating creditizio è definito come “*l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione*”).

In sintesi, l'ordinamento assegna primaria rilevanza alla disciplina della concessione del credito, onerando il soggetto finanziatore di una serie di verifiche atte a stabilire con ragionevole certezza il merito creditizio del finanziato, ossia la capacità di questi di poter adempiere all'obbligazione restitutoria.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, in tale prospettiva, l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero “affare privato” tra le parti del finanziamento, “*attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa; potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso*” (Cass. 18610/2021, est. Nazzicone).

Dunque, le norme che stabiliscono gli obblighi di verifica del merito creditizio costituiscono indubbiamente norme poste a tutela di interessi generali ed inderogabili.

Esse prescrivono determinate condotte alla banca finanziatrice, imponendo verifiche sul patrimonio sul finanziato, sulla sua struttura societaria e in generale obbligando l'istituto di

credito ad accertare le ragionevoli possibilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tuttavia, esse in alcun modo intersecano il contenuto del contratto stipulato tra le parti sotto il profilo strutturale.

Si pensi ad esempio alla raccolta dei dati di bilancio e delle attestazioni di regolare adempimento delle obbligazioni tributarie e contributive od all'analisi dei dati desumibili dalle visure camerali o tratti da agenzie di informazioni commerciali.

Si tratta di attività realizzata da uno dei due contraenti, anche a fini di tutela dell'interesse generale, ma che in nessun modo riguarda gli elementi strutturali di un contratto di finanziamento, sia esso stipulato nelle forme di un contratto di mutuo o di un diverso tipo contrattuale.

Prendendo ad esempio il contratto di mutuo, emerge evidente come, da un lato, l'attività di verifica del merito creditizio si ponga in un momento antecedente e diverso rispetto a quello proprio del sorgere del vincolo contrattuale e, dall'altro, sia estranea agli elementi strutturali del contratto, intesi come elementi oggettivi indefettibili per la sua esistenza.

Il primo dato – quello cioè dell'anteriorità temporale delle verifiche in oggetto rispetto alla stipula del contratto – dimostra in generale come la questione della violazione delle norme sul merito creditizio afferisca in sostanza al solo comportamento di uno o di entrambi i contraenti, ponendosi anche cronologicamente in un momento diverso da quello in cui sorge e si perfeziona il vincolo contrattuale.

Il secondo dato – quello cioè dell'estranchezza delle verifiche del merito creditizio agli elementi strutturali del contratto – evidenzia come, eseguite o non eseguite tali verifiche, il contratto, di per sé, rimanga immutato nel suo contenuto, nella sua idoneità a produrre i propri effetti tipici e, in definitiva, ad assolvere estrinsecamente alla propria funzione economico-sociale.

In particolare, nel caso del contratto di mutuo, gli elementi strutturali sono costituiti dalla corresponsione di una somma di denaro da parte del mutuante e dalla sussistenza dell'obbligo restitutorio del mutuatario di capitale ed interessi in un dato periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento prescelto.

Tali elementi risultano indifferenti alla precedente valutazione delle capacità restitutorie del mutuatario malamente eseguita o non eseguita del tutto da parte del mutuante: ove infatti il mutuante, ciò nonostante, eroghi la somma mutuata ed il mutuatario assuma su di sé l'obbligo restitutorio, il contratto sarà stato comunque validamente perfezionato, potendo assolvere alla funzione sua propria di finanziamento del mutuatario.

Sul punto, va poi dato atto che – al di fuori delle limitate ipotesi di mutuo di scopo, cui è estraneo il contratto oggetto di causa – la funzione economico-sociale di finanziamento va intesa in senso estrinseco, ossia come astratta idoneità a raggiungere tali effetti, non in concreto secondo l'utilizzo specifico che della somma mutuata il mutuatario andrà a fare.

In particolare, va evidenziato che, pur a fronte di un'errata valutazione del merito creditizio, lo scopo di finanziamento viene comunque raggiunto, pur nell'ipotesi in cui il soggetto finanziato concretamente utilizzi le somme erogate non già per il risanamento della propria impresa, ma per dissimulare lo stato di insolvenza.

Nella normalità dei casi, infatti, il mutuo non costituisce un contratto di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire (Cass. S.U. 6882/2019).

Ecco allora che il concreto utilizzo delle somme ricevute da parte del mutuatario per dissimulare la propria insolvenza non inficia la validità del contratto che, sotto il profilo causale, assolve comunque, in senso estrinseco, alla propria funzione economico-sociale.

Da un lato, dunque, le norme sulla valutazione del merito creditizio impongono una determinata condotta ad uno dei contraenti nella fase antecedente alla stipula del contratto o, nel caso della verifica della permanenza dei requisiti di finanziabilità, nella fase esecutiva dello stesso; in ogni caso, restando estranee, sia sotto il profilo cronologico che sotto quello funzionale, alla nascita del vincolo contrattuale.

Dall'altro lato, tali norme non intersecano il contenuto o la struttura del contratto che, ove anche non preceduto dalle verifiche del merito creditizio, rimane idoneo ad esplicare i propri effetti e ad assolvere dunque alla propria funzione economico-sociale.

In definitiva, dall'insieme di tali dati può evincersi come la violazione delle regole sulla

valutazione del merito creditizio non comporti nullità del contratto di mutuo, costituendo, al più, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano.

*

Tale è anche la conclusione della giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte infatti ha prospettato la sussistenza di sole conseguenze risarcitorie derivanti dall'errata o inesistente valutazione del merito creditizio, idonea a cagionare al patrimonio dell'imprenditore *“un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite”* (Cass. 18610/2021).

Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte di Cassazione, da un lato, evidenziando l'inserirsi degli obblighi dell'ente finanziatore tra quelli di natura pre-contrattuale e contrattuale del *bonus argentarius*, ascrivibili più in generale ai doveri di buona fede e correttezza, la cui violazione è suscettibile di sole conseguenze risarcitorie; dall'altro lato, all'esito di un'attenta operazione di bilanciamento degli opposti interessi, l'uno derivante dal principio di meritevolezza dell'ausilio creditizio all'impresa in crisi e l'altro da quello di divieto di finanziamento all'impresa in stato di decozione.

In particolare, l'ente finanziatore che non abbia assolto ai propri obblighi in materia di verifica del merito creditizio del finanziato risponde dell'eventuale danno *“secondo il diritto comune di cui agli artt. 1218/2043 c.c.”* (Cass. cit.).

Nello specifico, la responsabilità verso il fallito è *“a titolo precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato; mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso”* (Cass. 18610/2021).

Di converso, la responsabilità verso il ceto creditorio – ossia quella che qui astrattamente

interessa, in cui il curatore agisce a reintegrazione del patrimonio sociale pregiudicato dall'abusiva concessione del credito – è a titolo “*aquiliano ex art. 2043 c.c.*” (Cass. 18610/2021).

In particolare, “*sia nell'azione ex artt. 2394-bis c.c. e 146 I. fall. contro gli amministratori, sia nell'azione ex artt. 2043 c.c. contro la banca finanziatrice, il curatore non fa valere, come rilevato, un danno subito nella propria sfera individuale dal creditore, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, ma i danni che abbiano colpito il ceto creditorio, non allegando egli, invero, l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione verso un singolo creditore (nel senso esplicitato da Cass. 10 aprile 2014, n. 8458)*” (Cass. 181610/2021).

Tali dunque le conclusioni anche della giurisprudenza di legittimità.

*

Riassumendo: *i)* va richiamata la tuttora valida regola di distinzione tra norme di validità e norme di comportamento, entrambe poste a tutela di interessi generali, ma solo le prime comportanti la nullità del contratto in caso di loro violazione; *ii)* la disciplina della valutazione del merito creditizio, pur se posta a tutela anche di interessi generali, non è sorretta da norme di validità, poiché non interseca e non riguarda gli elementi strutturali del contratto di finanziamento con l’impresa; *iii)* in definitiva, dalla violazione delle regole di prudenza imposte all’ente finanziatore discendono sole conseguenze risarcitorie.

*

Applicati tali principi al caso di specie, emerge la fondatezza dell’opposizione.

In presenza di un valido titolo costituito da un contratto di mutuo regolarmente stipulato, non sussistono ragioni per l’esclusione dal passivo del credito dell’opponente.

Quanto infine all’esclusione della somma di euro 26.277,06 a titolo di “spese, commissioni ed indennizzo per estinzione anticipata”, va evidenziato che le specifiche allegazioni dell’opponente, sia in sede di osservazioni allo stato passivo, che in sede di opposizione, sono rimaste prive di replica da parte dell’opposta, con la conseguenza che esse debbono darsi per pacifche e, pertanto, con riconoscimento della debenza dell’intera somma richiesta.

Vi è dunque accoglimento dell'opposizione, con ordine di modifica dello stato passivo nei termini di cui in dispositivo.

*

Attesa la novità della questione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

1. Accoglie l'opposizione.
2. Dispone l'ammissione di October Italia s.r.l. al passivo del fallimento

per la somma di euro 196.511,13 in regime
chirografario.

3. Manda al curatore per le conseguenti modificazioni dello stato passivo.
4. Spese compensate.

Si comunichi.

Padova, così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2024

Il Presidente

dott.ssa Federica Sacchetto